



Decreto Dirigenziale n. 169 del 28/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO - CE IT F3W1W - DITTA SALUMIFICIO TEDINO - BENEVENTO (BN) - ART. 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 E SUCC. MODIFICHE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

l'art. 31, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti; che la delibera di G.R. n. 377 del 31.07.2012 stabilisce le procedure per l'attribuzione del riconoscimento condizionato.

PRESO ATTO

della nota dell' ASL di Benevento - prot. n. 100897 del 14.7.2014, acquisito al protocollo della regione Campania al n. 0492400 del 15.7.2014, concernente la richiesta di attribuzione allo stabilimento della ditta "SALUMIFICIO TEDINO", con sede legale ed operativa in Benevento (BN) – C/da Malecagna - P.I. 01569560624, del numero di riconoscimento condizionato per lo svolgimento delle attività previste dalla Sezione I – Impianto di Sezionamento (CP) - carni di ungulati domestici – suinidi e dalla Sezione VI (Prodotti a base di Carne) – Impianto di Trasformazione (PP) – Prodotti: Insaccati freschi e stagionati (mp) – carne suina;

VISTI

il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche;

il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e succ. modifiche;

l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii. che disciplina l'organizzazione e le funzioni degli uffici della G.R.C. art. 1 e 12 del 20/07/2010 n.7;

la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;

Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;

la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

di assegnare allo stabilimento della ditta "SALUMIFICIO TEDINO", con sede legale ed operativa in Benevento (BN) – C/da Malecagna - P.I. 01569560624, il numero di riconoscimento condizionato - CE IT F3W1W - per lo svolgimento delle attività previste dalla Sezione I – Impianto di Sezionamento (CP) - carni di ungulati domestici – suinidi e dalla Sezione VI (Prodotti a base di Carne) – Impianto di Trasformazione (PP) – Prodotti: Insaccati freschi e stagionati (mp) – carne suina;

di attribuire al predetto riconoscimento condizionato la validità massima di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento alla ditta titolare dello stabilimento, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi da concedersi con le modalità e alle condizioni stabilite nelle procedure previste dalla delibera di G.R. n. 377 del 31.07.2012;

di inviare il presente provvedimento al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari della ASL Benevento, per la notifica alla ditta "SALUMIFICIO TEDINO".

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. 2
(dr. Paolo Sarnelli)